



*LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI: LA
NORMATIVA INTERNAZIONALE*

*Lugano – Palazzo dei Congressi
18 gennaio 2017*

*Avv. Stefano Serbini
Belluzzo&Partners*

Le fonti normative a livello internazionale

Le principali fonti normative dello scambio di informazioni sono:


Le Convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 26 del Modello di Convenzione OCSE)

I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

La Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1998 (in tema di assistenza amministrativa in materia fiscale) emendata dal protocollo 2010

Il Common Reporting Standard («CRS» - OCSE 2014), reso operativo dal Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)

Direttiva 2011/16/UE e Direttiva 2014/107/UE (Directive on Administrative Cooperation)



**Le Convenzioni contro le
Doppie Imposizioni
(articolo 26 modello OCSE)**

**Scambio delle informazioni su
richiesta**

Convenzioni contro le Doppie Imposizioni (articolo 26 del Modello OCSE)

- L'articolo 26, paragrafo 1, contiene la disposizione principale dello scambio di informazioni in materia fiscale.
- Le informazioni oggetto di scambio sono le «informazioni presumibilmente rilevanti» («foreseeable relevance») allo scopo di evitare la richiesta di informazioni speculative prive di collegamento con l'indagine o l'accertamento (c.d. «fishing expeditions»).
- Le informazioni presumibilmente rilevanti possono riguardare sia un singolo contribuente che una pluralità di contribuenti, purché identificati secondo criteri oggettivi, siano essi persone fisiche o enti.
- Lo scambio di informazioni può riguardare annualità antecedenti la data di entrata in vigore dell'accordo (possibile retroattività dello scambio).

Convenzioni contro le Doppie Imposizioni (articolo 26 del Modello OCSE)

La richiesta di scambio di informazioni deve:

- (i) basarsi su fatti concreti,
- (ii) delimitare sufficientemente l'ambito di ricerca,
- (iii) identificare (singolarmente o per gruppi omogenei) i soggetti coinvolti,
- (iv) rispondere ad uno scopo preciso,
- (v) permettere allo Stato interpellato di valutare la pertinenza delle richieste di informazioni.

Convenzioni contro le doppie imposizioni (articolo 26 del Modello OCSE)

- Il **paragrafo 2** stabilisce la disciplina in merito al trattamento confidenziale delle informazioni.
- Il **paragrafo 3** prevede dei limiti allo scambio delle informazioni (quando tale scambio confligga con le disposizioni vigenti in ambito nazionale o quand'anche contravvenga al segreto commerciale, industriale o professionale o nel caso in cui risulti contrario all'ordine pubblico).
- Il **paragrafo 4** introduce l'obbligo per lo Stato interpellato di fornire le informazioni richieste in conformità all'articolo (anche nel caso in cui le informazioni non siano considerate rilevanti ai fini interni).
- Il paragrafo 5 dell'articolo 26 prevede che, in nessun caso, le limitazioni del paragrafo 3 possono costituire motivo di rifiuto di fornire le informazioni detenute da banche, istituzioni finanziarie, mandatari, agenti, fiduciari o le informazioni riferite alle partecipazioni in una persona.

Convenzione Italia – Svizzera (nuovo articolo 27)

Protocollo di modifica stipulato il 23.02.2015, ratificato con legge n. 69 del 4.05.2016, in vigore dal 13.07.2016.

Prevede su **richiesta** delle autorità competenti di uno dei due Paesi:

- l'inopponibilità del **segreto bancario**
- lo scambio di informazioni «**verosimilmente rilevanti**»
- lo scambio ai fini del diritto convenzionale ed **interno**
- le informazioni sia su singoli che su pluralità di **soggetti identificati**
- **l'irretroattività** (periodi successivi al 23.02.2015) della richiesta

Convenzione Italia – Svizzera (nuovo articolo 27)

Rogatoria fiscale di gruppo olandese

Il Tribunale Federale elvetico (sentenza del 12.09.2016) ha stabilito che il fisco estero può chiedere informazioni in merito a contribuenti di cui non conosca le generalità a condizione che venga descritto «il modello di comportamento» posto in essere da una determinata categoria di contribuenti.

Sulla base di quanto contenuto nella Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi, l'autorità giudiziaria ha imposto di trasmettere al fisco olandese le informazioni finanziarie relative a soggetti residenti nei Paesi Bassi aventi conti/depositi presso una banca elvetica (a specifiche condizioni).

Precedente importante anche per il Fisco Italiano.



Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

- Modello di accordo sullo scambio di informazioni (elaborato in sede OCSE) per favorire la cooperazione internazionale con Stati non membri dell'OCSE (generalmente i c.d. **paradisi fiscali**) e con i quali non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni.
- Il Modello elaborato originariamente nel 2002 prevedeva esclusivamente lo scambio delle informazioni **su richiesta**. Il Modello di Protocollo del giugno 2015 ha inserito nuovi articoli volti ad introdurre lo scambio automatico e lo scambio spontaneo di informazioni (i contenuti rispecchiano gli articoli 6 e 7 del Modello di Convenzione OCSE del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).

Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

- Tutti i Paesi che hanno stipulato TIEAs con l'Italia hanno aderito al CRS.
- Ultimo in ordine di tempo il **TIEA con Monaco** – in vigore dal 22.12.2016.

Ai sensi dell'articolo 1, 1, del Protocollo: «Monaco consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari di Monaco per il periodo intercorrente tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Monaco e Italia».

Ai sensi dell'articolo 7, 3, del TIEA le autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni che «potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale...»

Common Reporting Standard OCSE

**Scambio automatico
delle informazioni**

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

- Il CRS è reso operativo dall'accordo multilaterale tra i Paesi aderenti (Multilateral Competent Authority Agreement o «MCAA») che trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 6 della Convenzione OCSE del 1998 sulla mutua assistenza in materia fiscale.
- Alla fine di dicembre 2016 i Paesi firmatari del MCAA sono 87 (tra cui molti ex paradisi fiscali come le isole Cayman, isole Vergini Britanniche, Seychelles, Cook Marshall etc.). Altri Paesi si sono impegnati a dare attuazione al CRS senza sottoscrivere il MCAA (es. Panama). Alcuni Paesi non hanno aderito al CRS (es. Stati Uniti che utilizzano il modello FATCA).

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

- I Paesi comunitari (con l'eccezione dell'Austria) ed alcuni ex paradisi fiscali (tra cui, Jersey, Guernsey e Man, Cayman, BVI, Liechtenstein, Seychelles) scambieranno le informazioni relative al 2016 a partire da settembre 2017. Altri, tra cui la Svizzera, inizieranno lo scambio nel 2018 con riferimento alle informazioni raccolte nel 2017.
- L'Italia ha dato attuazione al MCAA CRS con DM 28 dicembre 2015 in base a legge n. 95/2015 e Direttiva 2014/107 (che imponeva a livello comunitario l'implementazione del CRS – vedi considerando 9 della Direttiva).

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

- Il CRS è lo standard internazionale utilizzato per lo **scambio automatico delle informazioni finanziarie** a fini fiscali tra le autorità competenti dei Paesi aderenti.

- Il CRS stabilisce le regole per
 - (i) l'**adeguata verifica** (due diligence) dei conti finanziari dei soggetti non residenti, e
 - (ii) la **trasmissione** (reporting) di dette informazioni.

- I soggetti obbligati all'adeguata verifica e trasmissione delle informazioni sono le **Istituzioni Finanziarie**: le Istituzioni di Deposito, le Istituzioni di Custodia, le Entità di Investimento, le Compagnie di Assicurazione.

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

- Per Entità di Investimento si intendono:
 1. Entità di Investimento A: soggetti che svolgono attività finanziaria per la clientela quale attività principale (no Active NFE ovvero società holding di gruppi commerciali e industriali - No consulenza finanziaria non vincolante).
 2. Entità di investimento B: soggetti che vantano un reddito lordo riferibile principalmente ad attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, gestite da una Istituzione di deposito, Custodia, Compagnia di Assicurazione o Entità di investimento A.

- Possono essere qualificate quali Istituzioni Finanziarie anche **società di persone, Trust e fondazioni**, qualora svolgono attività finanziaria (in Italia, il Trust residente che svolge attività di Istituzione di Custodia o Entità di Investimento B – ovvero quando almeno uno dei trustee è una Istituzione Finanziaria italiana).

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

Oggetto di comunicazione sono:

1. i conti di deposito,
2. i conti di custodia,
3. le quote del capitale di rischio – investimento nel capitale di rischio o di debito di Entità di Investimento B,
4. Contratti di assicurazione,

del titolare/i delle suddette attività finanziarie. Qualora un soggetto detenga le attività per conto di un'altra persona, sarà quest'ultima a dover essere indicata dall'Istituzione Finanziaria (il cd. «**beneficiario economico**»).

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

- In particolare, le Istituzioni Finanziarie dovranno trasmettere:
 - per le persone fisiche: nome, indirizzo, Stato di residenza (ovviamente deve essere uno Stato aderente al CRS), TIN e data e luogo di nascita,
 - per le persone giuridiche (incluse società di persone/partnership, trust e fondazioni): denominazione, indirizzo, Stato di residenza, TIN, nonché dati relativi ad ogni persona che esercita il controllo sulla persona giuridica,
 - numero di conto e saldo,
 - dati identificativi dell'Istituzione Finanziaria,
 - conto di custodia: somma dividendi lordi, interessi lordi e altri redditi, accrediti lordi della vendita o riscatto attività finanziarie,
 - conto di deposito: somma interessi lordi pagati o accreditati sul conto,
 - altri conti : importo totale lordo pagato o accreditato sul conto.

Common Reporting Standard («CRS») OCSE

Regole particolari vigono per le **Passive NFE** ovvero per le Entità non Finanziarie passive. In questo caso gli obblighi di verifica e comunicazione posti a carico delle Istituzioni Finanziarie presso cui si trovano i conti finanziari riguardano i **soggetti che esercitano il controllo** sulla Passive NFE (il cd. «beneficiario effettivo» ai fini della normativa antiriciclaggio GAFI).

Si intendono per tali:

- nel caso di società: i soggetti che detengono una partecipazione nella Passive NFE superiore al 25% del capitale;
- nel caso di un Trust: il soggetto che esercita un controllo effettivo (che può essere sia il settlor, che il protector che i beneficiari).

Al contrario, nel caso di **Active NFE** l'Istituzione Finanziaria deve comunicare le informazioni relative all'entità medesima e non ai soggetti che esercitano il controllo sulla stessa.

- Le slides sono state predisposte dal team professionale che si occupa di Pianificazione Patrimoniale e sono il frutto del lavoro di gruppo e delle singole specifiche professionalità che arricchiscono le competenze di Belluzzo&Partners.
- Il contenuto delle presenti slides è meramente didattico e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato ad uno o più professionisti qualificati.
- Per ogni ulteriore informazione e miglioramento saremo lieti di ricevere le vostre richieste direttamente via e mail a: **studio@belluzzo.net**
- Lo Studio pubblica notizie e informazioni sul proprio sito www.belluzzo.net nel quale potete trovare lo web-magazine “**Focus B&P Magazine**” che consente anche di ricevere informazioni sulla base del profilo di interesse che andrete ad imputare, completando il processo di registrazione.



CONTACTS

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net




VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net




SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



LUGANO

Corso Elvezia, 25
6900
ph. +41 (0)91 252 0780
lugano@belluzzo.net



www.belluzzo.net

www.linkedin.com/company/belluzzo&partners